



**CIRCOLARE N. 57**  
**8 LUGLIO 2015**

**ASSISTENTI SOCIALI**  
**RIMBORSO ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE**  
**L'AMMINISTRAZIONE RISPONDE**

Si trasmette, in allegato, la risposta della Direzione Centrale per le Risorse Umane alla richiesta della UILPA Interno di conoscere l'orientamento dell'Amministrazione circa la possibilità di procedere alla restituzione delle quote di iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti Sociali, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 7776/2015.

Con circolare n. 48 dell'8 giugno u.s. abbiamo, inoltre, invitato i colleghi del settore sociale ad inoltrare istanza intesa ad ottenere detto rimborso e ad interrompere i termini di prescrizione.

Al riguardo, ed in considerazione della risposta dell'Amministrazione, stiamo valutando l'opportunità di interessare il nostro studio legale per un approfondimento della normativa e della giurisprudenza sussistenti in merito.

Vi terremo informati.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE  
STRUMENTALI E FINANZIARIE

Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Prot. n. OM. 7706-1506

Roma, 06 LUG. 2015

- FP/CGIL
- CISL/FP
- UIL/PA
- CONFSAL-UNSA
- FLP
- USB/PI
- FEDERAZIONE INTESA

**OGGETTO:** Assistenti sociali – rimborso iscrizione albo professionale.

È pervenuta una nota da parte di una Organizzazione Sindacale relativa alla richiesta di valutare la possibilità di procedere al rimborso delle spese annuali di iscrizione all'albo professionale dei Funzionari assistenti sociali dipendenti di questa Amministrazione.

Al riguardo la Direzione Centrale per le Risorse Umane, interessata in proposito, ha comunicato a questo Ufficio l'unito orientamento, che ad ogni buon fine si allega in copia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Filippi)

MC/



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione centrale per le Risorse Umane  
Ufficio I : Studi, pianificazione e politiche del personale

Roma, data protocollo

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali

SEDE

OGGETTO: Assistenti sociali - rimborso iscrizione albo professionale

Si fa riferimento alle istanze di rimborso della quota annuale di iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali presentate da taluni funzionari assistenti sociali di questa Amministrazione e motivate, tra l'altro, da un recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 7776/2015) in merito alla tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.

Al riguardo, attesa la generale rilevanza della problematica rappresentata, si ritiene, anche ai fini della opportuna informazione delle Organizzazioni Sindacali, di comunicare l'orientamento adottato da questa Amministrazione nel riscontro alle suddette istanze.

Preliminariamente, occorre rammentare il principio normativo di cui all'art. 1, comma 132 della legge 30.12.2004, n. 311, successivamente prorogato dall'art. 41 del D.L. 30.12.2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo il quale "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche ... di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche".

In assenza, pertanto, di uno specifico pronunciamento giurisdizionale di condanna, questa Amministrazione, come ripetutamente ribadito anche dalla Corte dei Conti, non può riconoscere ai propri dipendenti, - in ossequio all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001 - trattamenti economici diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti in sede di contrattazione collettiva o individuale.

Nel merito dell'istanza, si fa presente, inoltre, che la medesima Corte ha già avuto modo di esprimersi al riguardo, indicando senza eccezioni il principio della imputabilità al singolo iscritto all'albo degli assistenti sociali, qualora sia dipendente pubblico, dei relativi oneri di iscrizione.

Per tali motivi, pertanto, non sussistono allo stato elementi per accogliere, sulla base della disciplina normativa e contrattuale vigente, la richiesta di rimborso delle spese di iscrizione dei Funzionari assistenti sociali dipendenti di questa Amministrazione.

Dipartimento per le Politiche del Personale  
dell'Amministrazione Civile  
e per le Risorse Strumentali e Finanziarie  
Ufficio IV Relazioni sindacali

IL DIRETTORE CENTRALE  
Lega

02 LUG. 2015

PROTOCOLLO

Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma  
risorseumane.ufficio1@pec.interno.it

007706/1A65